

COMUNE DI ARDEA  
Provincia di Roma

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

Deliberazione n. 17 data 28-02-2000

**OGGETTO: Regolamento per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.**

L'anno duemila, il giorno ventotto, del mese di febbraio, alle ore 17,50 e seguenti, nei locali della "Pineta dei Liberti" sita in Ardea - Lungomare della Pineta, 140 si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri

N.	COGNOME E NOME	Presenti	
		Si	no
1	FARNETI MARTINO - Sindaco	X	
2	DI FIORI LUCA	X	
3	ANTINUCCI ETTORE	X	
4	BARDI FULVIO	X	
5	SARRECCHIA PEPPINO	X	
6	SEMPRINI SERGIO	X	
7	MORINI RENZO		X
8	PETRELLA DANILO	X	
9	UCCI ROBERTA	X	
10	BILLE CARLO GIORGIO		X
11	LUDOVICI STEFANO	X	
12	IACOANGELI MAURO	X	
13	VOLANTE POLICARPO	X	
14	ABATE ANTONINO		X
15	CASTALDO ROBERTO ETTORE	X	
16	TOVALIERI ROBERTO	X	
17	STELLATO LUIGI		X
18	BOSU DANIELE SANTINO	X	
19	SCAMPAMORTE GIOVANNI		X
20	GIORDANI MAURO	X	
21	LO RETO FRANCESCO PAOLO	X	
TOTALI		16	5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Iole Mercaldo  
Scrutatori = Volante Policarpo, Ucci Roberta, Bardi Fulvio

Oggetto: Approvazione regolamento per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltato il presidente che da lettura della proposta n.2 del 22-02-2000;  
con voti unanimi resi legalmente;

### DELIBERA

- di approvare il regolamento per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente composto da n. 10 articoli che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione così come da proposta n. 2 del 22-02-2000 che si intende integralmente riportata..

# COMUNE DI ARDEA

PROVINCIA DI ROMA





SERVIZIO TRIBUTI


## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE SI SOTTOPONE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROPOSTA N. 2 DEL 22/02/2000

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- **CONSIDERATO** il contenuto della riforma tributaria delineata con legge 23 dicembre 1996, n. 662, di accompagnamento alla Finanziaria 1997 e successivamente esplicitata con legge 27 dicembre 1997, n. 449 di accompagnamento alla Finanziaria 1998 e con D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
- **VISTO** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, che disciplina la potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni, offrendo, quindi, ai comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
- **VISTO** l'art. 50 della L. 449/97, il quale prevede che nell'esercizio delle potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, gli enti locali possono prevedere l'introduzione nel proprio ordinamento dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti per i tributi erariali con D.Lgs. 218/97, in quanto compatibili;
- **RITENUTO** che l'adozione di tali disposizioni porta a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, a potenziare l'attività di controllo sostanziale, a semplificare e snellire le procedure di riscossione dei tributi ed a ridurre gli adempimenti dei contribuenti, migliorando così anche il rapporto tra ente impositore e cittadino-contribuente;
- **RAVVISATA** la necessità e l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento comunale in materia di definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente che tenga conto delle intervenute modifiche ;
- **CONSIDERATO** che tale regolamento va approvato non oltre il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione;
- **CHE** tale termine è fissato dal decreto interministeriale firmato in data 15 dicembre 1999 dal Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, al 29/02/2000;

Proposta del Servizio Tributi n. 2 del 22/02/2000			
Compilatore	Proponente	Responsabile del Serv. Competente	Responsabile Serv. Ragioneria
			



- **PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il regolamento, ove approvato, esprime efficacia dal 1° gennaio dell'anno 2000;
- **RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 32 L. 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTI** i pareri espressi sulla proposta di deliberazione;
- **VISTO** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

con voti

### DELIBERA

- **FARE PROPRIO** quanto espresso in premessa;
- **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 L. 449/97, il regolamento per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente, composto da n. 10 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **STABILIRE** che il presente regolamento esprimerà efficacia a far data dal 01/01/2000;
- **DARE MANDATO** ai competenti uffici per gli adempimenti competenti.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per consentire il regolare funzionamento dei servizi comunali;

Visto l'art. 47, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni ed integrazioni;

con voti

### DELIBERA

Dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata con la quale è stato approvato il regolamento per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente:

Proposta del servizio tributi n. 2 del 22/02/2000

COMPILATORE

PROPONENTE

RESPONSABILE SERV. COMPETENTE

RESPONSABILE SERV. FINANZ.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Allegato alla proposta di deliberazione del Servizio Tributi, n. 2 del 22/02/2000...



redispesa da D'AMARIO Aurelio su direttiva di BELARDI Claudio.

Firma del compilatore

*[Handwritten signature]*

Proponente BELARDI Claudio li 22/02/2000

Firma del proponente

*[Handwritten signature]*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Ricevuta in data prot.

Visto: si esprime parere favorevole li 22/02/2000

Motivazione

Il Responsabile del Servizio

*[Handwritten signature]*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Ricevuta in data prot.

Visto: si esprime parere favorevole li 26/02/2000

Motivazione

Il Responsabile della Ragioneria

Si attesta, inoltre, che la spesa complessiva di L. trova copertura finanziaria sull'intervento capitoli PEG e si dichiara di aver registrato il relativo impegno contabile a norma dell'art.35, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77.

Il Responsabile della ragioneria comunale

*[Handwritten signature]*

Visto: li

L'assessore alle finanze



**COMUNE DI ARDEA**

**PROVINCIA DI ROMA**

**REGOLAMENTO**

**PER LA DEFINIZIONE**

**DELL'ACCERTAMENTO DEI**

**TRIBUTI LOCALI CON ADESIONE**

**DEL CONTRIBUENTE**

## CAPO I

### Accertamento con adesione

#### Articolo 1

##### *Definizione degli accertamenti*

1. L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del contribuente, secondo i principi dettati dalle disposizioni seguenti.

#### Articolo 2

##### *Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione*

1. Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti del Comune, ovvero del soggetto incaricato del servizio, e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. Il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. Il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

## CAPO II

### Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

#### Articolo 3 *Competenza*

1. Competente alla definizione è il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio.

#### Articolo 4 *Avvio del procedimento ad iniziativa del Comune, ovvero del soggetto incaricato del servizio*

1. Il procedimento è attivato, di norma, dal Comune, ovvero dal soggetto incaricato del servizio competente, il quale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso dei accertamento, invia al contribuente stesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1993, n. 600, un invito a comparire nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto;
  - b) il tributo oggetto dell'accertamento e la eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - c) gli elementi di diritto e di fatto sui quali si fonda l'accertamento;
  - d) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - e) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile; unica conseguenza della mancata comparizione del contribuente è quella di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa dello stesso di cui al successivo articolo per gli stessi periodi d'imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte del Comune, ovvero del soggetto incaricato del servizio, lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito



della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria.

#### Articolo 5

##### *Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente*

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, in carta libera, di accertamento con adesione presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente al Comune, ovvero al soggetto incaricato del servizio.
2. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio, lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.
3. La presentazione dell'istanza determina la sospensione per un periodo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, sia dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione sia di quelli di pagamento del tributo. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito al contribuente a comparire per una possibile adesione al proprio accertamento.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Comune, ovvero del soggetto incaricato del servizio.

#### Articolo 6

##### *Atto di accertamento con adesione*

1. La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente (o suo procuratore generale o speciale) ed il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio.
2. Nell'ipotesi in cui il contribuente e il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio, pervengano ad un accordo si procede alla redazione dell'atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Comune, ovvero dal soggetto incaricato del servizio.
3. L'atto di adesione dovrà contenere:
  - a) l'indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e della motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;

- b) la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione, con relativi interessi e sanzioni.

#### Articolo 7

##### *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni. Competente all'esame dell'istanza è del funzionario preposto all'accertamento, ovvero il soggetto incaricato del servizio, e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. Per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare adeguata garanzia per il periodo di rateizzazione del detto importo in una delle forme previste dall'art. 38-bis del D.P.R. 633/72. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
4. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire al Comune, ovvero al soggetto incaricato del servizio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. Il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

#### Articolo 8

##### *Effetti della definizione*

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, ovvero del soggetto incaricato del servizio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune, ovvero per il soggetto incaricato del servizio, di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

### CAPO III

#### Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

##### Articolo 9

##### *Riduzione della sanzione*

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, ovvero per il soggetto incaricato del servizio, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc., risposta a richieste formulate dal Comune, ovvero dal soggetto incaricato del servizio, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV

**Disposizioni finali**

**Articolo 10**

*Decorrenza e validità*

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.

COMUNE DI ARDEA  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Al Sig. SINDACO
- Al Segretario Comunale
- Al Responsabile della Ripartizione Finanziaria
- AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Trasmissione Relazione inerente i regolamenti del servizio tributi (proposte dal n°2 al n°7 del 22/02/2000).

Allegato alla presente si trasmette il Verbale del Collegio relativo alla proposta di deliberazione in oggetto.

Distinti saluti.

Ardea, 25 febbraio 2000

Il Presidente del Collegio

Dr. Maura Sbaraglia



COMUNE DI ARDEA  
PROVINCIA DI ROMA  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DEL 25 febbraio 2000.

L'anno duemila il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 13,00 presso il Comune di Ardea in Via F. Crispi snc., si e' riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, con la presenza dei Sigg.ri:

Dr. Maura Sbaraglia (Presidente),

Dr. Enrico Punzi (revisore),

Rag. Aldo Neri (revisore).

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1: proposta n°2 del 22/2/2000, regolamento per la definizione per l'accertamento dei tributi locali con l'adesione del contribuente; proposta n° 3 del 22/2/2000, approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Revoca dell'atto deliberativo del C.C. n° 51 del 23/12/98; proposta n° 4 del 22/2/2000, approvazione del regolamento per la tassa sulla occupazione dei suoli e delle aree pubbliche, Revoca degli atti deliberativi n°2 del 16/1/95, n° 18 del 13/03/95, N° 52 del 17/11/95; proposta n° 5 del 22/2/2000 , approvazione del regolamento per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Revoca dell'atto

Na.l ✓ / /

deliberativo n° 4 del 16/1/95; proposta n° 6 del 22/2/2000, approvazione del regolamento sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Revoca della deliberazione di C.C. n°53 del 22/12/94; proposta n°7 del 22/2/2000, delibera avente per oggetto l'approvazione del regolamento generale per la disciplina delle entrate e revoca degli atti deliberativi nn.49-50 del 23/12/1998.

Riguardo al punto indicato all'O.d.G. il Collegio dei Revisori dei Conti, esaminati i regolamenti, visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Tributi, visto quanto disposto dalla normativa vigente e dal contenuto della riforma tributaria, esprime parere favorevole.




Alle ore 16,30 la seduta viene sciolta.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Maura Sbaraglia

Dr. Enrico Punzi

Rag. Aldo Neri

**PUNTO 18 ALL'ORDINE DEL GIORNO:**

- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI CON ADESIONE  
DEL CONTRIBUENTE -

**PRESIDENTE**

Interventi sul punto?

**VOTAZIONE**

**PRESIDENTE**

Favorevoli 12. A questo punto abbiamo finito i regolamenti, no, il 19 non è un regolamento. Quando abbiamo chiesto l'inversione dei punti, abbiamo chiesto dal 13 al 18 mi sembra. Allora, il Presidente chiarisce che i punti all'ordine del giorno che sono stati invertiti, sono dal punto 13 al punto 18. Quindi adesso passiamo alla discussione del punto posizionato al numero 19, inerente il bilancio, si torna al punto 11.

**SEGRETARIO**

Alle ore 20.15 assume la Presidenza il Consigliere Antoniucci.



REGIONE LAZIO

SEZIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Viale del Caravaggio, 105 - 00147 Roma

Prot. n. 423  
422  
424  
426  
427



Roma 13.3.2000  
Al Sig. Sindaco  
Ardea

Oggetto: Comunicazione ai sensi della Legge 15.05.1997 n. 127, art. 17 comma 40 e successive modificazioni.

Si comunica che questo Comitato di Controllo nella seduta del giorno 13.3.2000 verbale n. 24 non ha riscontrato vizi di legittimità sull'... deliberazione...:

17 del 28.2.2000  
16 u u  
15 u u  
13 u u  
12 u u

IL SEGRETARIO  
(Dr. Pio Pantaleo)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Giacomo Palumbo)

